

Fatturazione elettronica: tutti o nessuno

In questi giorni si sta leggendo sulla stampa specializzata di richieste formulate per un avvio scaglionato dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica sulla base, ad esempio, alla tipologia dimensionale dei soggetti emittenti. Una siffatta situazione porterà le aziende e gli studi professionali a dover gestire contemporaneamente sia documenti cartacei sia documenti elettronici dei quali, però, non si saprà con esattezza e/o certezza se lo saranno solo per l'emittente oppure anche per il soggetto ricevente (soggetto passivo IVA); il fornitore, infatti, potrebbe anche aver deciso di emettere fatture elettroniche per spontanea volontà.

Proviamo quindi insieme ad immaginare una possibile situazione operativa che potrebbe affrontare di uno studio professionale dal prossimo gennaio, distinguendo i casi di emissione fattura da quelli di ricezione.

CICLO ATTIVO: un 20% della clientela dovrà adempiere all'invio di sole fatture elettroniche; un 20% avrà deciso spontaneamente di emettere solo fatture elettroniche dopo averne analizzato i benefici indotti per la propria azienda; il restante 60% continuerà a trattare fatture cartacee consegnandone copia in studio per l'inserimento manuale in contabilità.

CICLO PASSIVO: il 100% dei clienti di studio riceveranno fatture cartacee e fatture elettroniche; il 100% dei clienti domanderanno allo studio cosa fare di quei strani file illeggibili ricevuti sulla propria casella PEC (ed inoltrati in studio - uno per ogni fattura fornitore), non avendo ancora organizzato un servizio di ricezione centralizzato di fatture elettroniche per la clientela di studio.

In ogni caso per tutte le fatture ricevute occorrerà domandarsi e riscontrare (in che modo?) se il fornitore sia o meno esentato dall'emissione elettronica.

Per le fatture cartacee, nel primo caso nulla cambia rispetto ad oggi; nel secondo caso, dopo aver sollecitato il fornitore all'invio elettronico della fattura cartacea ricevuta (che si considera NON emessa) e decorsi 4 mesi invano, occorrerà procedere ai sensi dell'art 8 c.6 del D.Lgs. n. 471/1997 emettendo autofattura elettronica nel mese successivo (tipo documento TD20) pena la sanzione del 100% dell'IVA ivi indicata con un minimo di € 250,00.

Per le fatture elettroniche ricevute, nel primo caso, quello in cui il fornitore abbia spontaneamente deciso di inviare solo fatture elettroniche, non avendo il nostro cliente accettato di riceverla con queste modalità, si potrà trattare la fattura elettronica come documento analogico così come descritto al punto 1.5 della Circ.18/E del 24.06.2014. In caso contrario anche il nostro cliente dovrà trattarla come documento elettronico e preoccuparsi (noi per lui) alla conservazione a norma.

Quelle qui riportate sono solo delle ipotesi basate sull'esperienza di un anno di ricezione e gestione di circa il 30% delle proprie fatture fornitori di studio solo in formato elettronico.

Insomma, se si deve partire meglio iniziare tutti insieme ed eventualmente prevedere qualche mese di moratoria delle sanzioni per errori di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture XML; un formato, tra l'altro, in uso da oramai più di 4 anni e che, conoscendolo, tutti potrebbero sfruttarne i possibili vantaggi gestionali insiti nei campi liberi a disposizione (<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>)

Sarebbe dunque un errore pensare alla fattura elettronica come ad un nuovo adempimento anziché ad un momento ri-organizzativo dei flussi gestionali e documentali delle aziende e degli studi professionali: se fino ad oggi abbiamo presidiato le procedure amministrative cartacee dei clienti ora che tutti i documenti diventeranno digitali non dobbiamo, e non possiamo, farcele "sfuggire di mano".

Robert Braga